

► NEL CASO IL GESTORE IMPEDISCA LO SCARICO

Se uno ha il tempo necessario per l'attesa, telefonare alla Polizia Municipale chiedendo il loro tempestivo intervento in quanto siamo in presenza di una violazione dell'art. 214 del D.P.R. n. 610 - 16 settembre 1996 (Supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996, modifiche al Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada), ove si legge al punto 6 "I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan anche in transito."

Inoltre, il rifiuto del gestore, impedendo uno scarico ecologico delle acque reflue, attiva la possibilità di scarichi selvaggio a danno dell'ambiente.

Qualora la Polizia Municipale non possa intervenire, telefonare alla Stazione dei Carabinieri e/o al Commissariato locale di Polizia di Stato in quanto preposti dall'art. 12 del Codice della Strada ad intervenire in simili casi di violazioni di legge.

Annotare sempre l'ora della chiamata, con chi si è parlato e la risposta ricevuta.

Nel caso uno non abbia il tempo per chiamare ed attendere l'intervento delle Forze dell'Ordine, una volta a casa, inviare il seguente facsimile, aggiungendo in premessa quanto occorso.

E' utile inviarcvi via e.mail, con file in attached, la lettera inviata.

ISTANZA SOPRALLUOGO CAMPEGGIO – FAC-SIMILE

Preg. Sig. Sindaco di Municipio in via

Al Comandante la Stazione Carabinieri di
All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti - 21, via San Niccolò - 50125 Firenze

Oggetto: Istanza per sopralluogo nel campeggio **sito in**

Riferimento

Art. 214 del D.P.R. n. 610/96, Legge n. 626/94, Decreto Ministero dell'Ambiente n. 381 del 10 settembre 1998.

..l. sottoscritt..... Codice fiscale
residente in

invia la presente ISTANZA

al fine di verificare se la normativa in riferimento è disattesa, compromettendo l'igiene e la sicurezza pubblica ed i diritti delle famiglie in autocaravan, nel campeggio denominato ed ubicato in

Per quanto detto, chiedo al sindaco nonché alla Stazione Carabinieri di attivare i relativi operatori ad effettuare un sopralluogo nel campeggio in oggetto per verificare quanto segue:

1. sono installati almeno due pozzetti autopulenti, apponendo la relativa segnaletica stradale verticale ?
2. è adottata la tariffa inerente al servizio di scarico delle acque reflue, rendendola pubblica?
3. le tariffe esposte sono conformi a quelle emanate dalle autorità competenti per l'anno in corso ?
4. è consentito l'accesso per lo scarico delle acque reflue senza assoggettare chi richiede solo detto servizio all'obbligo di pernottamento e/o stazionamento?
5. il trattamento e/o smaltimento delle acque reflue (luride, grigie, pluviali) avviene nel rispetto delle relative normative, in particolare quelle comunali ?
6. nel campeggio insistono infrastrutture fisse e/o che superino le dimensioni autorizzate (preingressi, coperture, ecc...) dalle normative comunali sull'edilizia ?
7. vi stazionano caravan (roulotte) prive di bollo e in condizioni da essere considerate in stato d'abbandono, rientrando nell'art. 14 del D.lg. n. 22 del 5 febbraio 1997 (rifiuto speciale abbandonato) ?
8. il gestore rivende energia elettrica, contravvenendo alle leggi in vigore ?
9. vi sono tetti di radiofrequenza nell'area adibita a campeggio e servizi ? Nel caso positivo, sono compatibili con un soggiorno in sicurezza ?
10. l'impiantistica, l'igiene alimentare HACCP, l'idoneità degli impianti, l'addestramento del personale ed i Piani di Evacuazione adempiono a quanto previsto dalla Legge 626/94 e seguenti ? In particolare vi è il rispetto del DECRETO MINISTRO ECONOMIA E FINANZE 14 febbraio 2002 - Attuazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Gazz. Uff. 13-3-2002 n. 61) ?
11. esiste il Piano Antincendio firmato da un professionista inserito nell'elenco Ministero dell'Interno dei professionisti di cui alla Legge n. 818 del 07 dicembre 1984, recante il nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge n. 66 del 4 marzo 1982, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e seguenti ? All'interno ed all'esterno del campeggio esistono dei sentieri antifuoco ? Si coglie l'occasione per ricordare che, esistendo adempimenti ben

precisi per la "messa in sicurezza" di qualunque struttura aperta al pubblico, non ultima la prevenzione antincendio, è opportuno verificare il rispetto della dimensione della piazzola affinché vi sia tra i veicoli (in particolare le autocaravan) e/o rimorchi (in particolare le caravan) una distanza minima di almeno 3/4 metri. Giacché in determinati casi vediamo campeggi dove autocaravan e caravan sono "stivate" come sardine in scatola per approfittare al massimo d'ogni centimetro quadrato, impedendo, di fatto, le adeguate vie di fuga che consentono a persone e veicoli di abbandonare l'area in tempi ragionevolmente brevi in caso di pericolo. E' essenziale, altresì, un dispiegamento capillare di mezzi estinguenti (idranti, estintori carrellati, estintori a mano ecc) e la presenza di personale capace di usarli in modo corretto. E' auspicabile l'esistenza di un Piano di Evacuazione e l'attivazione concreta di esercitazioni di evacuazione cicliche (anche con clienti presenti) da annotare sul "registro prevenzione incendi" (registro obbligatorio e compilato a termini di legge). Esercitazioni indispensabili per verificare l'efficacia del Piano d'Evacuazione e della Prevenzione antincendio. E' essenziale che il responsabile alla sicurezza (RSPP) sia individuato e sia attivo per la fattiva educazione alla previsione e prevenzione antinfortunistica" degli operatori e fruitori della struttura poiché stazionano nelle piazzole serbatoi e bombole di GPL e serbatoi di carburante (benzina e gasolio) e cablaggi a terra per l'alimentazione elettrica utile ai veicoli, rimorchi e tende. In particolare è utile verificare la pulizia dell'area specialmente in un campeggio ombreggiato da pini i cui aghi seccati al suolo sono un'esca formidabile per attivare un incendio.

12. esistono barriere architettoniche tali da limitare la fruizione dell'area e dei servizi da parte dei portatori di handicap ? Si ricorda l'importanza che riveste la tutela dei diritti inviolabili tra i quali rimane inderogabile quello alla libera circolazione, alle pari opportunità e diritto alla salute, "inteso come interesse del singolo e della collettività all'eliminazione delle discriminazioni dipendenti dalle situazioni invalidanti...", come recita una recente sentenza della C. Costituzionale (n.167- 29 aprile-10 maggio 1999) nonché quanto richiamato agli articoli 23 e 24 della Legge n. 104/1992 e nel D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996. E' bene ricordare che per l'accesso a disabili ci sono delle normative ben precise a proposito di abbattimento delle barriere architettoniche ma sono spessissimo disattese, pertanto sarebbe auspicabile un sopralluogo congiunto (agente accertatore e rappresentante locale dei disabili) per verificare se le strutture sono fruibili in sicurezza dai disabili.
13. La clientela ospitata nelle piazzole e/o case mobili e/o camere e/o bungalow è nel numero massimo previsto dalle normative ?
14. Tutta la clientela, in particolare quella straniera, è stata oggetto di segnalazione alla Pubblica Sicurezza ?
15. Il campeggio ha stipulato le polizze assicurative previste dalle normative in vigore ?

A norma della Legge n. 241/1990, chiede che l'avviso di avvio del procedimento, l'indicazione del responsabile e le notizie inerenti all'attività conseguente la presente istanza, siano inviate al seguente indirizzo

La presente istanza deve considerarsi come la richiesta scritta di cui all'art. 328 commi 2 e 3 del Codice Penale.

Si ricorda che, quando il cittadino ne fa richiesta motivata, le Forze dell'Ordine devono provvedere in modo coatto agli accertamenti. E' stato sentenziato (giugno 2001, Giudice Maria Teresa Covatta di Roma) che, dopo un esposto dei cittadini, la mancanza del relativo accertamento fa diventare assolutamente fondato il loro ricorso per il reato d'omissione d'atti d'ufficio.

Si ringrazia anticipatamente per il tempestivo e professionale intervento e, nell'attesa di un cortese riscontro, invia cordiali saluti.

In fede (firma con nome/cognome leggibili)

Data